



Spett.le Comune di Abriola (PZ)
Ufficio tecnico
comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it

e p.c. Ministero della Cultura
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

**Parco nazionale dell'Appennino Lucano-
Val d'Agri-Lagonegrese**
parcoappenninolucano@pec.it

OGGETTO: “Programma Operativo Complementare 2014-2020 al POR FERS 2014-2020. Asse 7 Inclusione sociale Azione 6 Interventi Infrastrutturali di Rigenerazione e Riqualificazione degli Impianti Sportivi Esistenti. Progetto di riqualificazione dell'area adiacente la pista del Comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone nel Comune di Abriola. Il lotto” Progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 41 del D.lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sezione II).
Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Trasmissione del parere di competenza

In riferimento alla nota prot. n. 2737, trasmessa il 19/5/2026 da codesto Ufficio tecnico e acquisita in pari data al protocollo direzionale con n. 110823/23AH, inerente all'indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per l'approvazione dei lavori rappresentati in oggetto;

VISTE le leggi regionali:

- 4 agosto 1987, n. 20, recante funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali;
- 12 febbraio 1990, n. 3, recante piani regionali paesistici di area vasta, e s.m.i.;
- 2 settembre 1993, n. 50, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure”, e s.m.i.;
- 14 marzo 2005, n. 24, recante variante generale al piano paesistico di area vasta “Sellata - Volturino - Madonna di Viggiano”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;



REGIONE BASILICATA

- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ESAMINATA** la documentazione di progetto allegata al succitato avviso d'indizione della conferenza di servizi e disponibile al seguente link:
<https://www.swisstransfer.com/d/151af1b0-5160-4c2a-8e4b-37371485f352>
- VISTA** la richiesta di integrazioni dello scrivente Ufficio, prot. n. 117030/23BC del 26/5/2026;
- ESAMINATE** le integrazioni trasmesse da codesta Amministrazione comunale, di cui al prot. n. 5980 del 1/6/2026, registrate in pari data al protocollo regionale con n. 121515/2AH, a parziale ottemperanza di quanto richiesto dall'ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
- PRESO ATTO** che il progetto in valutazione consiste nella riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata-Pierfaone, in agro del comune di Abriola (PZ), nei terreni censiti in catasto al fg. 22 p.lle 2, 26; fg. 34 p.lle 89, 95; fg. 35 p.la 114. Nel dettaglio si prevede:
1. demolizione della struttura a valle della pista e realizzazione di una struttura in acciaio con facciate vetrate e parti opache rivestite in pietra, con mantenimento della stessa superficie di sedime ma diversa sagoma e volumetria;
 2. realizzazione di n. 3 strutture in acciaio corten e vetro, adibite a nolo sci, biglietteria/primi soccorso e ricovero battipista;
 3. sistemazione di n. 4 aree a parcheggio, due delle quali in corrispondenza di piazzole esistenti poste in adiacenza alla S.P. n. 146 "Marsico Nuovo-Lama Sellata" e le restanti due da ricavare all'interno di aree boscate;
 4. installazione di un manto sintetico su un tratto finale della pista da sci;
 5. realizzazione di una seggiovia con partenza a monte della struttura a piè piste da sci a valle della stazione di partenza della seggiovia esistente;
 6. realizzazione di un percorso pedonale di collegamento delle aree parcheggio con le piste;
 7. sistemazione idrogeologica delle aree, mediante installazione di canalette prefabbricate in cls e trincee drenanti;
 8. realizzazione di un'area parco giochi;
- CONSIDERATO** che le aree oggetto d'intervento ricadono in zona di notevole interesse pubblico, dichiarata con decreti ministeriali 18 aprile e 15 ottobre 1985 (in G.U. n. 120 del 23 maggio 1985 e n. 255 del 29 ottobre 1985), di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, oggi ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d), del D.lgs. 42/2004;
- CONSIDERATO** che le aree d'intervento ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d), f) e g) del D.lgs. 42/2004;



REGIONE BASILICATA

CONSIDERATO che, a norma del Piano territoriale paesistico di area vasta (PTPAV) della Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano, le suddette opere sono inquadrate:

- per la carta delle trasformabilità (tav. P/1) negli areali:
 - A0-P) “area a tutela speciale, ambito Pierfaone-Sellata”;
 - AT3-P) “area di trasformazione, ambito Pierfaone-Sellata”;
 - 4) “prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore eccezionale”;
 - 7) “prevalenza di elementi naturalistici fisico-biologici di valore elevato”;
- per la carta delle componenti ambientali (tav. P/1₁), nelle zone:
 - A02) “pendici boscate”;
 - A03) “pendici aperte”;
 - A05) “ripe di fiume”;
- per la carta degli scostamenti e delle incompatibilità (tav. P/3), parzialmente negli areali:
 - U’11) “inammissibili perché collocati in area di rischio geologico di valore eccezionale”;
 - P7) “verificare i contenuti progettuali in sede di piano paesistico esecutivo sulle indicazioni della scheda d’ambito” (vd. tav. P/4-3);

RICHIAMATO quanto disposto dalla Normativa per gli elementi di valore eccezionale, di cui all’allegato II° 2 alla normativa di attuazione del piano paesistico, per l’ambito A.1.21. “Monte Arioso e Pierfaone”, ovverosia che «sono compatibili gli usi attuali, sono invece da considerarsi detrattori le piste e gli impianti turistici della Maddalena e del Pierfaone, a causa del loro degrado tecnologico e funzionale. Per essi dovrà procedersi a un recupero relativamente alle qualità delle piste e alle strutture di intermediazione tra le strutture turistiche e il sistema della circolazione comprensoriale», inoltre «il presente elemento è compreso in aree da sottoporre a piano di dettaglio, pertanto, le norme di cui alla presente scheda valgono come norme transitorie»;

tutto ciò premesso, l’ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata intende sostenere la proposta avanzata da codesta Amministrazione comunale, condividendone lo spirito di promozione del territorio e la volontà di riattivare l’economia e il turismo del comprensorio sciistico della Sellata-Pierfaone, volta a migliorare la fruizione turistica nel periodo invernale e a garantire un uso continuativo per l’intero arco annuale.

In considerazione dello stato precario in cui versano attualmente i fabbricati e le aree d’intervento, si condivide l’intento di migliorare le condizioni estetiche e di fruizione turistica della zona, con un conseguente evidente vantaggio per la tutela dei beni paesaggistici.

L’esame degli elaborati tecnici, dato il livello progettuale a cui si è sviluppata la proposta, offre l’opportunità di fornire già adesso spunti per indirizzare le successive fasi progettuali, terminate le quali potrà svolgersi una valutazione completa ed esauriente delle opere e dei relativi effetti sulle aree tutelate. Pertanto, nel prosieguo si riportano considerazioni e valutazioni che, seppure preliminari, potrebbero consentire il miglior inserimento nel contesto di eccezionale sensibilità e pregio paesaggistico.

Intervento n. 1

Come già evidenziato nella richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, di cui al prot. n. 117030/23BC del 26/5/2026, gli interventi sono compresi in ambito sottoposto a progetti integrati, ai sensi dell’art. 13 della normativa di attuazione del PTPAV.



L'intervento di demolizione e ricostruzione della struttura a valle della pista da sci comporta un aumento di volumetria, una modifica della sagoma e una significativa trasformazione dei caratteri morfo-tipologici, strutturali e materici dell'edificio esistente, non classificabile come intervento di recupero o genericamente di tipo conservativo, bensì trasformativo dello stato di fatto. La natura innovativa dell'opera, per quanto possa essere apprezzabile in sé, rende la stessa assoggettata alla preventiva approvazione di un piano paesistico esecutivo (PPE), in conformità con le richiamate disposizioni del piano paesistico e dell'art. 7 della L.R. 3/1990 e s.m.i., che alla presente data non risulta in vigore.

Alla luce di quanto esposto, allo scopo di poter approvare un intervento di ristrutturazione del fabbricato in parola previa demolizione e ricostruzione in assenza di PPE si ritiene pertanto necessario ridimensionare la struttura in progetto sulla base della sagoma esistente, senza l'integrazione di nuovi usi e ulteriori volumi, i quali potranno essere eventualmente previsti in sede di redazione del piano d'ambito.

Il comprensorio risulta ad oggi condizionato da una considerevole varietà materica e di finiture, che compromette una visione d'insieme organica e unitaria della zona. Per questo motivo si ritiene inopportuna l'introduzione di ulteriori tipi di rivestimento, come l'acciaio corten. Occorrerebbe dunque limitare le finiture a quelle già riscontrabili localmente. Anche i caratteri morfo-tipologici, improntati su un linguaggio architettonico più contemporaneo, contrastano sia con l'immediato contesto sia con le prescrizioni della normativa di attuazione del PTPAV, che all'art. 29, relativo alla zona A03) "pendici aperte" in cui ricade il fabbricato, dispone:

- altezza delle costruzioni non superiore a 9,00 m misurata dalla linea di gronda;
- tetto spiovente con inclinazione compresa tra il 30% e il 60%;
- manto di copertura a coppi o tegole alla romana;
- materiali e colori adeguati alle forme tradizionali, evitando l'uso di intonaci plastici e infissi in alluminio anodizzato.

Gli eventuali impianti tecnologici esterni, da definire in sede di progettazione esecutiva, siano occultati alla vista dalla strada provinciale e dalla radura a monte.

Intervento n. 2

Anche per le tre strutture per servizi valgono le stesse considerazioni di cui sopra, in merito alla necessità di dotarsi preliminarmente di un PPE. Relativamente ai due fabbricati adibiti a biglietteria/primo soccorso e a nolo sci, si rileva che la localizzazione dei manufatti e la sistemazione esterna approssimativamente abbozzata in progetto, potrebbero comportare una sensibile riduzione della copertura boschiva e sostanziali movimenti terra. Al fine di ridurre tali trasformazioni, il consumo di suolo e la frammentazione edilizia, si consiglia di valutare, in fase di redazione del piano d'ambito, l'accorpamento delle due strutture, tra loro o preferibilmente al corpo di fabbrica di cui all'intervento n. 1.

In mancanza di PPE, siano rispettate le sagome e le volumetrie esistenti. Per quanto riguarda i materiali previsti sui prospetti, si richiama quanto precedentemente espresso per la struttura a piè piste da sci.

Dall'esame della documentazione trasmessa da codesta Amministrazione e di quella in possesso da questo Ufficio, non è stato possibile accertare se sia stata preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica per i due fabbricati situati a monte del centro accoglienza, ossia il ricovero battipista e una struttura posta più a nord, non oggetto di intervento. Date le ristrettezze procedurali e sulla base delle carenti informazioni a disposizione, ci si riserva di esprimersi nel merito in una futura procedura, in quanto, senza la verifica della legittimità paesaggistica del fabbricato esistente, l'intervento di demolizione e ricostruzione del ricovero battipista non è approvabile, ai sensi dell'art. 146, comma 4, secondo periodo, e dell'art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42/2004, nonché in conformità con le disposizioni del vigente piano paesistico.



Intervento n. 3

Non si riscontrano motivi ostativi all'approvazione esclusivamente delle due aree a parcheggio previste sulle piazzole esistenti, adiacenti alla strada provinciale, in quanto non comportano un'alterazione dello stato dei luoghi, purché siano realizzate in corrispondenza della superficie già trasformata, ovvero già pavimentata con conglomerato bituminoso. Si abbia cura di scegliere piante autoctone per le opere di mitigazione dell'impatto percettivo.

Per le restanti due aree, previste in zone boscate, si rimanda alla redazione del PPE e a una progettazione di maggiore dettaglio, da cui si evinca in modo definito il numero di alberi ad alto fusto da rimuovere, l'entità degli sbancamenti, le opere di contenimento del terreno e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Intervento n. 4

L'introduzione di nuovi usi nell'area è soggetta a PPE, pertanto risulta necessario attestare, da parte del proponente, la coerenza con gli usi consentiti, considerando che nella zona AT3-P del PTPAV, in cui è prevista l'installazione del manto sintetico a uso ludico-sportivo, non è consentita la realizzazione *ex novo* di piste da sci.

Se inquadrabile dal punto di vista normativo come pista da sci, per il tappeto dovrà, quindi, valutarsi una diversa localizzazione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 29 della normativa di attuazione del piano paesistico, gli interventi infrastrutturali devono essere volti alla minimizzazione dell'impatto visivo, pertanto, si ritiene opportuno che siano riviste le dimensioni dell'intervento, prevista la mitigazione della percezione visiva con opportuni accorgimenti progettuali, a partire dalla scelta dei materiali e della colorazione, nonché che se ne valuti la stagionalità.

Intervento n. 5

Il tracciato della seggiovia di nuova realizzazione ricade nelle zone A0-P) e AT3-P), nelle quali è consentita la realizzazione di impianti tecnologici a fune.

Va precisato, però, che nelle suddette zone un impianto di risalita può essere autorizzato, in assenza di piano d'ambito, qualora si configuri come un recupero delle attrezzature esistenti.

A norma del piano paesistico, va effettuato uno studio delle alternative possibili e delle relative valutazioni di impatto, non ritenendo sufficiente la presentazione di una singola ipotesi di progetto.

Alla luce di ciò si ritiene di suggerire di realizzare il collegamento richiesto dal centro accoglienza alla seggiovia "Pierfaone 3", mediante la nuova seggiovia in sostituzione della sciovia "Pierfaone 2". Per il tratto compreso tra la stazione di arrivo del nuovo impianto alla stazione di partenza dell'impianto più a monte, si valuti la possibilità di mantenere il percorso esistente, tal che sia attraversabile agevolmente a piedi nella stagione estiva, senza barriere architettoniche, o eventualmente di installare un impianto di collegamento. Tale soluzione risulterebbe ideale in termini di tutela del paesaggio, senza dover rinunciare ai propositi di progetto, in quanto volta a mantenere i segni antropici già tracciati, invece di introdurne di nuovi.

Si prenda in esame, come ulteriore alternativa, qualora la soluzione innanzi prospettata dovesse risultare inattuabile per questioni tecniche o economiche, di rimuovere lo *skilift* esistente, per le motivazioni sopra addotte, e compensare l'impatto paesaggistico della nuova opera, conseguente alla creazione di una soluzione di continuità nel bosco percepibile a breve e a lunga distanza.

In ogni caso si dovrà rimboscare, per una superficie pari almeno a quella disboscata, per l'esecuzione delle opere. Dovranno essere selezionate piante adulte ad alto fusto di ecotipo locale. Il sesto di impianto dovrà essere di tipo irregolare, consona a una conformazione boschiva, e dovrà essere garantito l'attecchimento e la manutenzione delle piante per almeno 10 anni.



Intervento n. 6

L'intervento di riqualificazione del percorso pedonale di collegamento tra i parcheggi e le piste da sci è compatibile con le disposizioni del piano paesistico, comportando un evidente miglioramento dell'estetica e della funzionalità dei marciapiedi e dei sentieri esistenti.

Gli elaborati grafici presentati – allo stato attuale del livello di progettazione – non risultano sufficientemente chiari riguardo all'attraversamento del Vallone di Niviera, ossia se sia riservata una fascia pedonale sul ponte esistente di larghezza già troppo esigua per un passaggio in totale sicurezza, o se sia prevista una struttura di collegamento di nuova realizzazione; pertanto, si chiede di entrare nel dettaglio costruttivo nel successivo livello di progettazione.

Intervento n. 7

Per gli interventi di sistemazione idrogeologica, indispensabili per la tutela del territorio e l'incolumità pubblica, preferire canalette superficiali in materiale di tipo naturale, appropriate per una zona di rilevante interesse paesaggistico.

Intervento n. 8

L'area parco giochi, secondo la tav. P/3 del PTPAV, ricade in zona U'11), in cui gli interventi di trasformazione sono "inammissibili perché collocati in area di rischio geologico di valore eccezionale". Pertanto, in conformità con le prescrizioni del piano e nel rispetto dell'obiettivo prefissato dal progetto di creare spazi sicuri e inclusivi, si ritiene opportuno localizzare l'area attrezzata ludico-ricreativa in altra zona.

A fronte delle considerazioni sopra esposte, si dà atto delle significative limitazioni imposte dal vigente piano paesistico. Si riconosce, tuttavia, la rilevante portata sociale ed economica per il territorio delle proposte in oggetto. Si riconosce, altresì, l'importanza di cogliere l'occasione offerta dal canale di finanziamento a cui il progetto in esame è stato candidato e la scarsa disponibilità di tempo per la conclusione dei lavori. Pertanto, l'ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata esprime una adesione favorevole di massima all'idea progettuale, in modo da poter sviluppare i successivi approfondimenti progettuali, secondo quanto sopra espresso ed in cui siano apportate le modifiche atte a risolvere le criticità evidenziate.

Il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio
ing. Maria Carmela BRUNO